

La responsabilità dirigenziale rappresenta una nuova forma di responsabilità (ulteriore rispetto alle altre forme di responsabilità previste all'Articolo 28 Costituzione) introdotta dal dlgs 150/09, la cosiddetta riforma Brunetta.

Tale responsabilità prevede una maggiore tutela a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'attività amministrativa già previsti in costituzione all'articolo 97 e nella 241 del 90.

In particolare il mutato quadro normativo rileva sotto il profilo del rapporto d'ufficio (a differenza delle altre forme di responsabilità che attengono al rapporto di servizio) infatti, a seguito dell'incarico conferito al dirigente, vengono individuate tutta una serie di obiettivi da perseguire e da raggiungere e il mancato raggiungimento degli stessi determina la responsabilità del dirigente o p.o. prevista e disciplinata dall'articolo 21 del decreto legislativo 165/2001.

Le misure sanzionatorie che vengono comminate sulla base di tali responsabilità sono previste al comma 1 dell'articolo 21 del tui e vanno dal mancato rinnovo dell'incarico, alla revoca dello stesso, al recesso dal rapporto di lavoro.

Inoltre la colpevole violazione del dovere di vigilanza sul rispetto, da parte dei funzionari preposti, degli standard qualitativi e quantitativi fissati dall'amministrazione e la mancata ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, comporta la decurtazione della retribuzione di risultato fino all' 80%, dopo però aver sentito un organo consultivo denominato comitato dei garanti. Quest'ultimo comitato previsto all'articolo 22 del tui, è composto da cinque membri nominati con decreto del Presidente del Consiglio Ministri e dura in carica tre anni, l'incarico, beninteso, non è rinnovabile. Esso è composto da un consigliere della Corte dei Conti e da altri quattro componenti, nominati secondo quanto previsto dalla disciplina del decreto legislativo 165 2001.